



# Le novità fiscali 2013

## IL NUOVO REDDITOMETRO

**IL NUOVO REDDITOMETRO**

*In sintesi, il nuovo studio di settore per la famiglia. Sarà, quasi, sicuramente eliminato o per lo meno rivisto. La politica lo “boccia”.*

*In periodi di instabilità, a crescita zero, il Fisco taglia ogni tipo di attività con il più del 50%, contribuendo ad aumentare la recessione quando, al contrario, dovrebbe abbassare la sua sete di accertamento, che deprime fortemente l'economia rendendola recessiva, anzi, eliminando dal mercato le piccole e medie imprese che non riescono a produrre a prezzi competitivi. A tutto questo si propina la scarsa difesa del contribuente, la illegittimità del metodo che si basa sull'utilizzo dei dati ricavabili dalla spesa media indicata dall'ISTAT per la valorizzazione e la determinazione del contenuto induttivo degli elementi indicativa della capacità contributiva, che non ammette la prova contraria, e la insufficienza dell'obbligatorietà del contraddittorio, che costituisce un'escape pro-fisco per salvare l'apparenza difensiva del contribuente. E' una lavata di facciata perchè il Fisco supererà anche il legislatore facendo forza sul suo illimitato potere discrezionale. Il redditex è sorto come uno strumento di compliance (nel pensiero!!!) tra il Fisco ed il contribuente e costituisce certamente uno strumento di selezione per aggredire la sua famiglia !!! Con il D.M. del 24 dicembre 2012 l'Economia ha individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale determinerà sinteticamente il reddito complessivo delle persone fisiche, nessuno escluso. Se il Fisco è così scientifico nel richiederti la prova documentale delle spese, dovrebbe accettare che vicino alla dichiarazione dei redditi si potessero allegare, per detrarre, tutte le spese sostenute dal contribuente!!! Solo in tal caso la difesa del contribuente sarebbe costituzionalmente garantita ed anche la capacità contributiva sarebbe perequata. Il vizio del Fisco è la retroattività, che rende ancora più precaria la difesa del contribuente, che potrebbe non avere più la documentazione richiesta trattandosi di quattro anni addietro, a meno che non trattasi di pubblici registri, le cui spese, presenti nella lista A, sono minime rispetto alle altre che sono effimere. La domanda che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe porsi “l'utilizzo retroattivo vale anche per le tabelle ISTAT che vigevano nel 2009, che erano relative agli anni 2007/2008?” Difficilmente l'Agenzia delle Entrate farà un passo indietro perchè questo significherebbe ammettere di rivedere il contenzioso e le fasi di adesioni precedenti. L'atteggiamento del Fisco è censurabile: bisognerebbe ricalcolare il reddito calcolato dall'Ufficio con il vecchio redditometro tenendo conto delle voci presenti sulle tabelle ISTAT. Nel fare tale confronto ci potremo trovare di fronte alla situazione reale che gli importi dovrebbero essere inferiori a quelli calcolati dall'Amministrazione finanziaria ma questo sarebbe una conferma che gli accertamenti pregressi sono stati fatti senza tener conto della effettiva capacità contributiva del contribuente. Spunti riflessivi sulla difesa del contribuente.*

La normativa afferente questa metodologia di accertamento affonda le sue radici da più di un quarto di secolo, sin dal 1° gennaio 1974, per l'accanimento del Fisco a colpire la ricchezza presunta piuttosto che quella reale per la sua scarsa attitudine all'accertamento.

Questo tipo di metodologia consente all'Amministrazione Finanziaria di attribuire ad una persona fisica un reddito maggiore di quello di dichiarato sulla base di scostamenti significativi, derivanti da elementi e circostanze di fatti certi.

I beni indicativi di una maggiore capacità contributiva, parametrati ad appositi indicatori, sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico italiano sin dal 10 novembre 1992 con un decreto del MEF.

**Le novità fiscali 2013**

Tale decreto non è stato più sostanzialmente modificato ad eccezione degli aggiornamenti sui valori relativi alla conversione della lira in euro dei coefficienti moltiplicatori.

L'approvazione del cd. *paniere* aveva contribuito a rendere il redditometro obsoleto, non più in grado di calarsi negli usi e costumi di una società ormai altamente tecnologica, poco sensibile alle *performance* del divenire e dei cambiamenti della vita.

Il legislatore domestico doveva, quindi, intervenire rivedendo l'intero meccanismo del cd. accertamento sintetico puro e redditometrico riscrivendo interamente l'art. 38 del DPR 600/73, che presiede sull'accertamento fiscale, con il D.L. n. 78/2010; in particolare, ha stabilito:

- **l'accertamento sintetico puro** (comma 4), che si fonda sul principio di accertare il reddito sulla base di tutte le spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d'imposta;
- **il redditometro** (comma 5) che accerta il reddito sulla base di coefficienti standardizzati che trasformano le spese in reddito.

Il Fisco con tali strumenti parte da una presunzione micidiale che **considera reddito tutto quanto speso in un anno** o meglio dire che **le spese sostenute nell'anno siano state finanziate dal reddito di periodo**.

Il ragionamento, seguito dal Fisco, parte dal reddito dichiarato nel 730 o nell'Unico-PF che, comunque, rimane falsato in quanto non comprende tutti gli incassi percepiti nello stesso periodo d'imposta come quelli esenti, quelli soggetti a ritenute alla fonte e non tiene nemmeno conto dei redditi conseguiti nel tempo accumulati per essere spesi in momenti successivi di fronte a spese più elevate.

L'acquisto di un'auto è una spesa eccezionale per coloro che conseguono redditi medio-bassi che non può essere sostenuta con il reddito percepito nello stesso periodo d'imposta.

E' malafede del Fisco presupporre il contrario!

L'altro difetto dell'accertamento presuntivo è non tener conto che il costo della vita è salito alle stelle mentre Fisco considera **le medie dell'ISTAT**, che fotografano con ritardo l'innalzamento dei costi e soprattutto non tengono conto della crisi globale.

A proposito dell'ISTAT va detto che l'utilizzo dei dati ricavabili dalla spesa media indicata dall'Istituto per dare valore al **contenuto induttivo**

## degli elementi indicativi della capacità contributiva non consente la prova contraria al contribuente.

Una situazione del genere attenta alla difesa del contribuente che costituisce un principio sacrosanto della nostra Carta Costituzionale e allo Statuto dello stesso contribuente.

In pratica, il legislatore domestico, nell'andare ad elaborare *le spie* delle cento voci del *redditex*, si è rifatto proprio all'elaborato statistico **che non ammette la prova contraria**.

**In periodi di instabilità, a crescita zero, il Fisco taglia ogni tipo di attività con il più del 50%, contribuendo ad aumentare la recessione quando, al contrario, dovrebbe abbassare la sua sete di accertamento, che deprime fortemente l'economia rendendola recessiva, anzi, elimina dal mercato le piccole e medie imprese, che non riescono a produrre a prezzi competitivi.**

L'unico miglioramento dello strumento accertativo con la riforma del 2010 è stata l'introduzione della **obbligatorietà del contraddittorio**, vietato o a dir meglio rientrando nel potere discrezionale dell'Amministrazione Finanziaria, che è sempre senza limiti, per quanto riguarda l'accertamento redditometrico-presuntivo per i redditi fino al periodo d'imposta 2008; per tali accertamenti, l'Agenzia delle Entrate si è data da fare per far pervenire al contribuente direttamente l'accertamento rendendo vana ogni tutela.

Restringere la tutela del contribuente significa attentare ai diritti personali dell'individuo che è dei Paesi a regime forzato ma non di un Paese appartenente al Trattato sul funzionamento della UE.

## VECCHIO E NUOVO REDDITOMETRO

Mettiamo a confronto il testo previgente e quello risultante a seguito della modifica con l'art. 22 del D.L. n. 78/2010:

TESTO PRVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL'ART. 22 DEL D.L. N. 78/2010
<p><b>Comma 2:</b> L'Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, <b>può</b>, in base a elementi e circostanze di fatto certi, <b>determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente</b> in relazione <b>al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze</b> quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per lo meno un quarto da quello dichiarato. A tale fine, con decreto del Ministro delle Finanze, da pubblicare nella</p>	<p><b>Comma 4:</b> L'Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dell'art. 39, <b>può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente</b> sulla base delle <b>spese di qualsiasi genere</b> sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque,</p>

## Le novità fiscali 2013

<p>Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalità in base alle quali l'Ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggiore reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elenchi per due o più periodi d'imposta.</p>	<p>legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.</p>
	<p><b>Comma 5: La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva</b> individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche <b>in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza</b>, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.</p>
	<p><b>Comma 6: La determinazione del reddito complessivo di cui ai precedenti comma è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.</b></p>

L'art. 38 del DPR 600/73, ante modifica, che riguarda gli accertamenti che vanno fino al 31 dicembre 2008, è sostanzialmente blindato dando per scontato la misura del reddito complessivo, inteso come reddito effettivo netto, prendendo a base del calcolo la individuazione di spese o investimenti, diversi dalle fonti di reddito. Se dal risultato ottenuto, il reddito accertato presuntivamente, si discosta per almeno  $\frac{1}{4}$  dal reddito dichiarato il soggetto subisce l'accertamento.

## IL NUOVO REDDITOMETRO

La nuova versione del redditometro, l'attuale *Redditex*, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate il 20 novembre scorso, ha come base l'intera famiglia.

Le cento voci di spese, suddivise per ciascun componente familiare, nella sua versione di autodiagnosi, comporta un onere gravoso alla famiglia, quello di tenere sotto controllo la spesa sin dal 1° gennaio 2013.

## Le novità fiscali 2013

Bisogna anche fare un cammino a ritroso, bisogna partire dal 1 gennaio 2009 a ricostruire il quadro analitico delle spese sostenute e parametrarle al reddito dichiarato.

Il debutto del **Redditex** terrà conto delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nell'anno 2010 riferite al periodo d'imposta 2009.

Già dall' intervento del legislatore del 2010 il Fisco stava già lavorando ad un nuovo redditometro, l'attuale **Redditex**, il quale si basa su una campionatura molto più ampia che raggruppa 50 milioni di soggetti in poche classi omogenee che si basano su due fattori, il nucleo familiare e l'area geografica .

In particolare, il nuovo paniere di beni e servizi risulta composto da oltre cento voci di spesa, raggruppate in sette categorie, quali:

### IL REDDITOMETRO E LE CENTO VOCI DI SPESE

<b>ABITAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abitazione principale;</li> <li>• altre abitazioni;</li> <li>• mutui (solo le rate pagate nell'anno);</li> <li>• ristrutturazioni;</li> <li>• intermediazioni immobiliari;</li> <li>• collaboratori domestici;</li> <li>• elettrodomestici;</li> <li>• apparecchiature elettroniche;</li> <li>• arredi;</li> <li>• energia elettrica;</li> <li>• telefonia fissa e mobile;</li> <li>• gas</li> </ul>
<b>MEZZI DI TRASPORTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automobili;</li> <li>• minicar;</li> <li>• caravan;</li> <li>• moto;</li> <li>• natanti e imbarcazioni;</li> <li>• aeromobili;</li> <li>• mezzi trasporto in leasing o noleggio</li> </ul>
<b>ASSICURAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabilità civile;</li> <li>• incendio e furto;</li> <li>• vita;</li> <li>• danni;</li> <li>• infortuni;</li> <li>• malattia o altro.</li> </ul>
<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligatori;</li> <li>• volontari;</li> <li>• previdenza complementare;</li> </ul>

## Le novità fiscali 2013

<b>ISTRUZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asili nido;</li> <li>• scuola per l'infanzia;</li> <li>• scuola primaria;</li> <li>• scuola secondaria;</li> <li>• corsi di lingua straniera;</li> <li>• soggiorno di studio all'estero;</li> <li>• corsi universitari;</li> <li>• tutoraggio, corsi di preparazione agli esami;</li> <li>• scuola di specializzazione;</li> <li>• master;</li> <li>• canoni di locazione per studenti universitari.</li> </ul>
<b>ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DELLA PERSONA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività sportive;</li> <li>• circoli culturali;</li> <li>• circoli ricreativi;</li> <li>• cavalli;</li> <li>• abbonamenti play-TV;</li> <li>• giochi on line;</li> <li>• abbonamenti eventi sportivi e culturali;</li> <li>• viaggi organizzati;</li> <li>• alberghi;</li> <li>• centri di benessere;</li> <li>• altri servizi per la cura della persona;</li> </ul>
<b>ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oggetti d'arte o di antiquariato;</li> <li>• gioielli e preziosi;</li> <li>• veterinarie;</li> <li>• donazioni in denaro ad ONLUS e simili;</li> <li>• assegni periodici corrisposti al coniuge;</li> <li>• donazioni effettuate;</li> </ul>
<b>INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI (SEPARAZIONE VALORIZZATI CON RIFERIMENTO AL BIENNIO PRECEDENTE E ALL'ANNO IN STIMA)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabbricati;</li> <li>• terreni;</li> <li>• natanti e imbarcazioni;</li> <li>• autoveicoli;</li> <li>• motoveicoli;</li> <li>• caravan;</li> <li>• minicar;</li> <li>• aeromobili;</li> <li>• azioni;</li> <li>• obbligazioni;</li> <li>• conferimenti;</li> <li>• quote di partecipazioni;</li> <li>• fondi d'investimento;</li> <li>• derivati;</li> <li>• certificati di deposito;</li> </ul>

## Le novità fiscali 2013

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pronti contro termine;</li> <li>• buoni postali fruttiferi;</li> <li>• conti di deposito vincolati;</li> <li>• altri prodotti finanziari;</li> <li>• valuta estera;</li> <li>• oro;</li> <li>• numismatica</li> </ul>
--	--

**Si potrebbe affermare che il Fisco non si e' fatto mancare niente per edificare un reddito superiore a quello dichiarato! Si dovrebbe preoccupare di attrarre capitali ed imprese come fanno i Paesi Off-Shore europeo ma non reprimere i consumi che denotano un Paese in sviluppo!**

In pratica, il Fisco vuole tracciare il profilo di rischio del contribuente ed ogni qualvolta che il reddito dichiarato si discosta da quello accertato di oltre il 20% scatterà l'inclusione del contribuente a rischio medio in una lista selettiva al fine di rendere più probabile l'accertamento fiscale.

In presenza di rischio medio parte la fase del contraddittorio, prevista dall'art. 38 del DPR 600/73 ed in assenza di chiarimenti adeguati scatta l'accertamento.

**Il *redditex* è sorto come uno strumento di *compliance* (nel pensiero!!!) tra il Fisco ed il contribuente e costituisce certamente uno strumento di selezione per aggredire la sua famiglia!!!!**

Si profila una sorta di **doppia presunzione**: spese presunte, reddito presunto, tesi contraria alla *ratio* dell'art. 38, comma 5; bisognerà attendere l'uscita del decreto ministeriale che dovrà stabilire la procedura da seguire in caso di accertamento.

**D.M. 24 DICEMBRE 2012 (G.U. 04.01.2013 n.3)**

**Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito.**

Il decreto, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, già pubblicato nella G.U. in data 4 gennaio c.a., ha individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma del novello art. 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

E' stato anche dato il concetto di **elemento di capacità contributiva**, per la quale deve intendersi **la spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento.**



**Le novità fiscali 2013**

La norma, al comma 3, dell'art.1, da spiegazioni anche sul contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva che tiene conto **della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare, al quale appartiene il contribuente; tale contributo induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.**

Per contrastare quanto definito dal comma 3 dell'art. 1 diventa estremamente difficile in quanto per smontare il castelletto che il Fisco si è edificato, l'unica difesa per il contribuente è rappresentata da quanto dispone l'art. 4 dello stesso decreto, fermo restando le condizioni indicate dal comma 6 dell'art. 38, <sup>1</sup> che **il finanziamento delle spese, previa documentazione, sia avvenuto:**

- con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta;**
- con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;**
- da parte di soggetti diversi dal contribuente.**

Il contribuente potrà anche dimostrare che le spese imputate siano di diverso ammontare, nel senso che l'importo delle stesse è inferiore a quello indicato dal Fisco.

Diventa impossibile scardinare la pretesa del Fisco per quanto riguarda i dati desumibili dalla spesa media stimata dall'ISTAT per determinare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva.

Come sarà molto difficile documentare le spese indicate dalla lista A, come per le attività sportive, per i circoli ricreativi, culturali, giochi on line, viaggi organizzati, centri di benessere e gli altri servizi per la cura della persona (quali, parrucchiere, barbiere, istituti di bellezza ....).

Ovviamente, il Fisco specula sulle debolezze derivanti dal rilascio della fattura, della ricevuta fiscale e del corrispettivo e ti obbliga a tenere una pedissequa contabilità di tutte le spese.

**Se il Fisco è così scientifico nel richiederti la prova documentale delle spese, dovrebbe accettare che vicino alla dichiarazione dei**

---

<sup>1</sup>La determinazione del reddito complessivo di cui ai precedenti comma è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato

**redditi si potessero allegare, per detrarre, tutte le spese sostenute dal contribuente!!!**

La strada per sconfiggere l'evasione passa attraverso questa strada, che è percorsa da un Paese come gli USA, ma il Fisco preferisce tassare il reddito presunto e catastalizzare tutti i redditi certi, come la casa e così via.

Non potranno essere imputati a spese sostenute dal contribuente, **persona fisica**, le spese per beni e servizi relative esclusivamente all'attività d'impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che risulti da idonea documentazione.

Le disposizioni del decreto, di cui all'art. 5 del decreto, si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere del 2009.

### **CRITICITA'**

**In *primis* la mancanza di spalmatura delle uscite nei cinque anni precedenti per la non rilevanza (da parte del Fisco) dell'accumulo del risparmio nei cinque anni precedenti che giustifichi il sostenimento delle spese.**

In pratica, il paradosso è che se il risparmio accumulato negli anni su un conto corrente costituisce un investimento, da questo si dovrebbero detrarre anche le spese.

**Non si può procedere all'acquisto dell'auto o della casa solo facendo riferimento al mutuo o al prestito bancario ma per la parte non finanziata la giustificazione va riscontrata negli accumuli di risparmio degli anni precedenti.**

In realtà non si capisce perchè il nuovo redditometro va a trecento sessanta gradi nello scovare le varie spese possibili, facendo riferimento alle spese medie rilevate dall'ISTAT, e poi non deve tener conto delle disponibilità accumulate negli anni pregressi al fine di giustificare il disallineamento, *inventato* dal Fisco.

*La domanda che sorge spontanea:* “ma se lo strumento accertativo è stato rivisto perchè ritenuto obsoleto rispetto alla società moderna e come mai non è stata cambiata anche la mentalità accertativa?”

Ci saremo ritrovati sicuramente con un strumento che effettivamente tenesse conto della capacità contributiva del contribuente.

Inoltre, nel precedente redditometro la determinazione del reddito complessivo era ammessa a condizione che il reddito complessivo

**Le novità fiscali 2013**

accertabile eccedesse di almeno un quarto di quello dichiarato; il nuovo comma 6 dell'art. 38 ha ristretto la forbice a quattro anni.

L'altra criticità è data dal vizio del Fisco sulla **retroattività**, che rende ancora più precaria la difesa del contribuente in quanto non potrebbe più avere la documentazione richiesta, trattandosi di quattro anni addietro, a meno che non trattasi di spese registrate in pubblici registri, le quali, presenti nella lista A, sono minime rispetto alle altre che sono la stragrande maggioranza ma difficilmente tracciabili.

La domanda che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe porsi “l'utilizzo *retroattivo* vale anche per le tabelle ISTAT che vigevano nel 2009, che erano relative agli anni 2007/2008?” Difficilmente l'Agenzia delle Entrate farà un passo indietro perché questo significherebbe ammettere di rivedere il contenzioso e le fasi di adesioni pregresse.

Lo spunto difensivo che si può adottare si fonda sul ricalcolo del reddito calcolato dall'Ufficio con il vecchio redditometro tenendo conto delle voci presenti sulle tabelle ISTAT.

Nel fare tale confronto ci potremo trovare di fronte alla situazione reale che gli importi dovrebbero essere inferiori a quelli calcolati dall'Amministrazione finanziaria ma questo è una conferma che l'Agenzia delle Entrate ha sbagliato sugli accertamenti, che sono stati fatti, quindi, senza tener conto della effettiva capacità contributiva del contribuente.

In sostanza, non si capisce  
Staremo a vedere.

*Lo studio Campanile*